



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale

N. 51/ 37

di data 07/10/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - COMPLESSO NATATORIO G. MANAZZON. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL LIDO ESTIVO. INTEGRAZIONE ALLESTIMENTI E NUOVA VASCA BIMBI. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 550.000,00 - OPERA 6535. DEFINIZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con propria deliberazione 04.10.2021 n. 223 la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Complesso natatorio G. Manazzon. Riqualificazione funzionale del lido estivo. Integrazione allestimenti e nuova vasca bimbi" - opera 6535, datato settembre 2021, dell'importo complessivo di euro 550.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri sicurezza euro 439.336,57

A2) oneri sicurezza euro 13.764,24

di cui oneri per la sicurezza COVID 19 euro 4.493,76

sommano euro 453.100,81

B) lavori in economia da affidare alla stessa ditta (noli, euro 1.300,00

ecc..)

C) somme a disposizione dell'Amministrazione:

C1) imprevisti e arrotondamenti (i.v.a. compresa) euro 82,69

C2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali euro 31.349,00

compresi)

C4) compensi incentivanti indennità tecnica (2% su A) euro 9.062,02

C5) oneri aziendali per la sicurezza 2% di A1) euro 8.786,73

C6) i.v.a. 10% di A) + B) + C5) euro 46.318,75

sommano euro 95.599,19

totale euro 550.000,00

atteso che nel medesimo provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo la Giunta comunale ha rinviato a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

dato atto che l'opera è soggetta all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10%, ai sensi dell'articolo 127 quaterdecies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72, in quanto il progetto è relativo ad una ristrutturazione edilizia (intervento di recupero di cui all'art. 31 della Legge 05.08.1978 n. 457 di grado superiore a quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma) di opera di urbanizzazione secondaria, quale impianto sportivo di quartiere destinato all'intera

pagina 1/5

collettività;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce C4) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20 commi 1 bis e 1 ter della l.p. 26/1993 e s.m.;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in oggetto non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali, considerato che il progetto richiede il completamento dell'intervento nella sua interezza e che non si ravvedono elementi di convenienza dal punto di vista tecnico-organizzativo e finanziario, in caso di suddivisione in lavori sequenziali. In particolare il progetto prevede la realizzazione di una serie puntuale di allestimenti ludico sportivi con un elevato livello tecnologico, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni dal punto di vista della sicurezza (scivoli) e del loro funzionamento (giochi d'acqua). Il raggiungimento delle elevate prestazioni attese dall'opera ed il rispetto del programma dei lavori, che tiene conto del fatto che si potrà operare in uno specifico periodo (inverno, primavera), presuppongono un attento coordinamento delle varie fasi di realizzazione ed una puntuale assunzione di responsabilità da parte dell'esecutore per quanto riguarda la rispondenza di tutto l'insieme delle lavorazioni alle previsioni del progetto. Pertanto non risulta possibile una gestione differenziata delle lavorazioni, essendo indispensabile un coordinamento generale da parte dell'appaltatore principale che deve gestire la successione delle fasi di realizzazione dell'opera in relazione alla propria caratteristica organizzativa, anche al fine di evitare possibili contenziosi dovuti alla difficile individuazione delle responsabilità tra appaltatori diversi per l'eventuale errata esecuzione di lavorazioni con parti interferenti. Inoltre l'eventuale risparmio ipotizzabile dal ricorso all'istituto dei lavori sequenziali si può ragionevolmente stimare come inferiore al costo aggiuntivo che si può sopporre in ragione della necessità di duplicare la procedura di gara e di provvedere ai maggiori oneri di coordinamento generale dell'opera in fase esecutiva, tenuto conto anche degli attuali carichi di lavoro dei dipendenti del Servizio di merito;

richiamata la determinazione 13.08.2021 n. 51/28 del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica con la quale sono stati affidati a professionisti esterni l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle strutture, assistenza al direttore dei lavori con funzioni di direttore operativo per le strutture, impianti elettrici, termoidraulici, idricosanitari, e tenuta della contabilità degli impianti, verso la corresponsione del compenso di euro 13.109,61 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi) e l'incarico per il coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva, verso la corresponsione del compenso di euro 18.239,39 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), per un totale complessivo di euro 31.349,00; contestualmente è stato costituito un gruppo misto di progettazione composto da tecnici comunali per il coordinamento del gruppo, per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva architettonica e per la collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva architettonica e da professionisti esterni per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle strutture e per il coordinamento per la sicurezza progettuale e prenotata la somma di euro 518.651,00 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola

esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce A) per l'importo di euro 453.100,81 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo, secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva dall'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dall'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. , da formalizzare mediante atto pubblico informatico.

La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione.

I requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

- i lavori di cui alla voce B), per l'importo di euro 1.300,00 (i.v.a. esclusa), in economia mediante affidamento all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m.;;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alla voce A) che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

dato atto inoltre che l'affidamento dei lavori come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla citata l.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., e con le indicazioni operative definite dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture dell'amministrazione comunale;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

dato conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 175 e nel bilancio 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 176 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la

scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306653 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 17.09.2021 prot. n. 244244, di data 24.09.2021 prot. n. 251145 e di data 28.09.2021 prot. n. 254554;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 04.10.2021 n. 223 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo “Complesso natatorio G. Manazzon. Riqualficazione funzionale del lido estivo. Integrazione allestimenti e nuova vasca bimbi” - opera 6535, datato settembre 2021, per l'importo complessivo di euro 550.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 518.651,00 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 13.08.2021 n. 51/28 di euro 31.349,00 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi), nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

pagina 4/5

3. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di dare conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;
8. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D62B21000010004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Giuliano Franzoi

Trento, addì 07/10/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 37	di data 07/10/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - COMPLESSO NATATORIO G. MANAZZON. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL LIDO ESTIVO. INTEGRAZIONE ALLESTIMENTI E NUOVA VASCA BIMBI. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 550.000,00 - OPERA 6535. DEFINIZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 13 ottobre 2021